



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 06/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 13 gennaio 2014, n. 3

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e L. R 11/2001 e s.m.i. - Procedura di V.I.A. relativa alla realizzazione di un parco eolico nel Comune di Avetrana (TA) in località "Centonze - Frassanito - Mosca" - proponente: Monte S.r.l. via dei Mille, 5 - Manduria (TA).

L'anno 2014 addì 13 del mese di gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Energetiche, V.I.A./V.A.S., ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'Ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex Regolamento Regionale 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

Con nota del 30.08.2011 ed acquisita al protocollo n. 8389 del 01.09.2011 del Servizio Ecologia, la società MONTE S.r.l. presentava formale istanza di V.I.A. relativo al parco eolico in oggetto.

Con nota del 28.09.2011 ed acquisita al protocollo n. 9118 del 30.09.2011 del Servizio Ecologia, la società MONTE S.r.l. comunicava di aver depositato, presso le Amministrazioni comunali di Avetrana (TA) e Erchie (BR), il progetto definitivo e lo Studio di Impatto Ambientale, allegando le attestazione di avvenuta pubblicazione dell'avviso pubblico di deposito sul BURP, su un quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale, ai sensi del D.lgs. 156/2006 e ss. mm. ii. e della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii..

Con nota del 16.12.2011 ed acquisita al protocollo n. 11502 del 23.12.2011 del Servizio Ecologia, l'Amministrazione Comunale di Avetrana, comunicava di non essere dotata del PRIE, e chiedeva, pertanto, di valutare la possibilità di sospendere il procedimento di VIA nelle more di adozione di opportuno PRIE.

Con nota del 12.01.2012 ed acquisita al protocollo n. 397 del 16.01.2012 del Servizio Ecologia, la società MONTE S.r.l. trasmetteva copia della nota di trasmissione del progetto agli Enti interessati ad esprimere il proprio nulla osta assenso o pareri comunque denominati, copia della nota di trasmissione ai comuni di interessati del progetto definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale, copia dei pareri già pervenuti da parte degli Enti interessati, copia del giustificativo della pubblicazione sui due quotidiani e copia della pubblicazione sul BURP.

Con nota acquisita al protocollo n. 7789 del 25.09.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Ecologia chiedeva alla società MONTE S.r.l. di regolarizzare l'istanza, inviando integrazioni documentali.

Con acquisita al protocollo n. 9646 del 19.11.2012 del Servizio Ecologia, il Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento e richiedeva alle amministrazioni interessate i propri pareri di competenza.

Con nota del 26.10.2012 ed acquisita al protocollo n. 32 del 3.01.2013 del Servizio Ecologia, la società MONTE S.r.l. inviava integrazioni documentali.

Con nota del 06.02.2013 ed acquisita al protocollo n. 1864 del 19.02.2013 del Servizio Ecologia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, trasmetteva alla Regione Puglia - Servizio Ecologia il proprio parere di competenza.

Con nota del 07.03.2013 ed acquisita al protocollo n. 2606 del 12.03.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Avetrana trasmetteva alla Regione Puglia - Servizio Ecologia, il proprio parere di competenza.

Con nota del 30.05.2013, acquisita al prot. n. 5452 del 07.06.2013 del Servizio Ecologia, l'Avvocatura Regionale trasmetteva al Servizio Ecologia copia del ricorso effettuato dalla società MONTE S.r.l. in merito all'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale.

Con nota acquisita al protocollo n. 5271 del 04.06.2013 del Servizio Ecologia, la Regione Puglia - Servizio Ecologia comunicava l'avvio del procedimento e richiedeva alle amministrazioni interessate i pareri di propria competenza, allegando alla stessa copia della nota prot. n. 9496/2012, evidenziando che per un mero errore tecnico non fosse mai stata inviata alle Amministrazioni/Enti interessate e alla Società proponente.

Con nota del 17.07.2013 ed acquisita al protocollo n. 7759 del 01.08.2013 del Servizio Ecologia, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava il proprio parere di competenza.

Con nota prot. n. 8929 del 24.09.2013 l'ufficio programmazione. Politiche Energetiche, VIA/VAS, al fine di ottemperare alla statuizione della sentenza del TAR di Lecce n. 2001/2013 sollecitava le Amministrazioni/Enti con competenza in materia ambientale ad esprimere e/o aggiornare il proprio parere di competenza.

Con nota inviata via PEC in data 02.10.2013 ed acquisita al prot. n. 9542 del 10.10.2013 del Servizio ecologia, l'Arpa Puglia inviava il proprio parere di competenza.

Con nota inviata via PEC in data 22.10.2013 ed acquisita al prot. n. 9862 del 22.10.2013 del Servizio Ecologia, il Servizio Assetto del Territorio inviava il proprio parere di competenza.

Con del 22.10.2013 ed acquisita al prot. n. 9864 del 22.10.2013 del Servizio Ecologia, la soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia inviava il proprio parere di competenza.

Con nota del 22.10.2013 inviata via PEC (prot. n. 9878 del 22.10.2013) e del 28.10.2013, acquisita al prot. n. 10419 del 28.10.2013 del Servizio Ecologia, l'AdB Puglia inviava il proprio parere di competenza.

Con acquisita al prot. n. 10076 del 28.10.2013, il Comitato Regionale per la VIA trasmetteva il proprio parere espresso nella seduta del 23.10.2013.

Con nota prot. n. 10151 del 30.10.2013, inviata via PEC in data 06.11.2013, il Servizio ecologia - Ufficio programmazione Politiche Energetiche, VIA/VAS trasmetteva alla società Monte S.r.l. preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990 e ss. mm. ii.

Con nota inviata via PEC in data 14.11.2013, acquisita al prot. n. 10716 del 15.11.2013, la società Monte S.r.l. richiedeva copia dei pareri pervenuti nell'ambito del procedimento di VIA da parte degli Enti interessati.

Con nota prot. n. 10808 del 19.11.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS riscontrava la nota prot. 10716/2013.

Con nota inviata via PEC in data 21.11.2013, acquisita al prot. n. 11412 del 05.12.2013 del Servizio ecologia, la società Monte S.r.l. inviava ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. ii. le proprie controdeduzioni al preavviso di rigetto (prot. n. 10151/2013).

Con nota acquisita al prot. n. 12152 del 23.12.2013, il Comitato Regionale per la VIA, analizzate le controdeduzioni inviata dalla società Monte S.r.l. (prot. n. 11412/2013), inviava il proprio parere espresso nella seduta del 17.12.2013.

La società Monte S.r.l. ricorreva presso il TAR - Lecce (REG.RIC. N. 00766/2013) per l'accertamento

del silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione alla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il TAR - Lecce, con sentenza n. 02001/2013 REG.PROV.COLL. del 23 settembre 2013, accoglieva il ricorso presentato dalla società Monte S.r.l. obbligando la Regione Puglia a provvedere sull'istanza di V.I.A. entro novanta (90) giorni dalla notificazione /comunicazione della sentenza.

TUTTO CIO' PREMESSO,

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 23.10.2013, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente trasmetteva le proprie controdeduzioni;

ACQUISITO il parere reso dal Comitato Regionale per la VIA ai sensi dell'art. 2 del R.R n. 10/2011 nella seduta del 17.12.2013, espresso a seguito dell'analisi delle controdeduzioni trasmesse dalla Società, e che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della LR 11/2001 e ss. mm. ii.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A/V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, di esprimere, in conformità ai pareri del Comitato VIA regionale resi nelle sedute del 23/10/2013 e del 17.12.2013, giudizio di compatibilità ambientale negativo per l'impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Avetrana (TA), località "Centonze-Frassanito-Mosca" - Proponente: Monte S.r.l. con sede legale in via Dei Mille, 5 - 74024 Manduria (TA).

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Avetrana, al Comune di Erchie, alla Provincia di Taranto, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia, alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS

